



Ufficio dei Monopoli per la Sardegna
Sezione Operativa Territoriale di Sassari
Sede Distaccata di ORISTANO

Prot. n. 1003

IL DIRETTORE

Vista la legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 384 del 23 luglio 1980;

Considerato che il concorso bandito il 3 aprile 2015 è andato deserto;

Ritenuto che occorre soddisfare le esigenze di servizio di vendita al pubblico dei generi di monopolio nel Comune di **GHILARZA (OR)** nella seguente zona: **LOCALI COMMERCIALI UBICATI ALL'INTERNO DELLA "GALLERIA OMODEO" (UBICATA IN VIA MANDROLISAI ANGOLO VIA OCIER REALE); LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA STESSA PIAZZA CON ESCLUSIONE DEI LOCALI ADIBITI A SUPERMERCATO "EURODESPAR E LD"**;

Vista la nota della Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi n. 19386 del 31/07/2015, col la quale è stato determinato l'importo minimo della somma di denaro, pari a €. 30.000,00 (Euro trentamila/00) da corrispondere per la trattativa privata relativa all'appalto triennale dell'istituenda rivendita;

DELIBERA

l'indizione della trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lett. B) della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, per la zona indicata nelle premesse.

ORISTANO 07/08/2015

Il Direttore

Dr. Francesco RODANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SARDEGNA

Sezione Operativa Territoriale di Sassari

Sede distaccata di ORISTANO

Prot. n. 1004

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di **GHILARZA (OR)** da ubicare nella zona così delimitata: **LOCALI COMMERCIALI UBICATI ALL'INTERNO DELLA "GALLERIA OMODEO" (UBICATA IN VIA MANDROLISAI ANGOLO VIA OCIER REALE); LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA STESSA PIAZZA (ANTISTANTE LA GALLERIA) CON ESCLUSIONE DEI LOCALI ADIBITI A SUPERMERCATO "EURODESPAR E LD"**;

L'Ufficio, visto l'esito della gara di cui all'avviso datato 03/04/2015, per l'appalto della rivendita di nuova istituzione in **GHILARZA (OR)**, il cui reddito presunto per l'anno **2014** è di **€ 33.259,75 (euro trentatremiladuecentocinquantanove/75)** ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito di **€ 30.000,00 (euro trentamila/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza non inferiore a **metri 600** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di **GHILARZA (OR)**".

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all' **Ufficio dei Monopoli per la Sardegna – Sezione Operativa Territoriale di Sassari - Sede Distaccata di Oristano, C/O Porto Industriale – Località Cirras - 09096 SANTA GIUSTA**, dovrà pervenire entro le **ore 12** del giorno **15/10/2015**.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo. L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, da eseguirsi presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia – di Cagliari per l'ammontare di **€ 1.500,00**.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario verrà restituito dopo la regolare esecuzione, entro il termine stabilito, degli adempimenti. In caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questa Sede.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso la Sede Distaccata di Oristano, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso amministrativo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro trenta giorni dalla notifica stessa.

La domanda dovrà essere redatta, su carta bollata da **€ 16,00** secondo il seguente schema:

Io sottoscritto mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione in sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, la somma di € (Euro).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n. nel comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dalla Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrò conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarmi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

firma

Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente.

L'indicazione del locale deve essere fatta in modo da consentire l'esatta individuazione del medesimo senza possibilità di dubbio.

ORISTANO, 07/08/2015

Il Direttore

Dr. Francesco RODANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

Allegato – 1 -

(Cause di esclusione e incompatibilità)

- **Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:**
 - 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
 - 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
 - 3) sia inabilitato o interdetto;
 - 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
 - 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
 - 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice Penale quanto da leggi speciali, ovvero la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice Penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda, della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
 - 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
 - 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
 - 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis)** non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.
- **Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23/07/1980, n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.**
- **Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:**
 - 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
 - 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.